



# ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2

**"Renata Fonte"**

Via Pilanuova, n. 88 - 73048 Nardò (LE)  
Tel. 0833-871712 - Telefax 0833-874318 - [www.comprensivonardo2.gov.it](http://www.comprensivonardo2.gov.it) -  
E-mail: [info@comprensivonardo2.gov.it](mailto:info@comprensivonardo2.gov.it) - LEIC89700R@pec.istruzione.it  
Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758



Prot. n. 6763/C2

Nardò, 21 ottobre 2013

Al Personale Docente e Ata  
**LORO SEDI**

**Oggetto:** Permessi per lutto.

In riferimento all'istituto contrattuale indicato in oggetto, si ritiene doveroso puntualizzare quanto segue:

- 1) il decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, all'art. 1, nel ribadire il diritto dei lavoratori, pubblici e privati, ad usufruire del permesso di tre giorni per lutto, specifica al comma 2 che *"i giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso"* e che *"nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi"*. Inoltre, all'art. 4 sancisce che *"i contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento"*;
- 2) il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola del 29/11/2007 stabilisce, agli artt. 15 e 19, che il dipendente *"ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - tutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi"*;
- 3) l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), con riferimento, in particolare, al limite temporale entro cui fruire dei permessi per lutto, ha evidenziato che:
  - a) il permesso per lutto deve conservare *"la sua rilevanza eziologica rispetto all'evento luttuoso"*;
  - b) il permesso per lutto può *"essere fruito in occasione dell'evento e, quindi, con una decorrenza che può anche essere spostata di qualche giorno rispetto all'evento stesso"*;
  - c) è necessario, in ogni caso, rispettare *"lo stretto collegamento tra l'evento lutto e la fruizione del permesso richiesto dalla disciplina contrattuale"*;
  - d) i permessi retribuiti per lutto, di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, *"sono stati regolati dal successivo decreto interministeriale n. 278 del 2000, che definisce anche la casistica per la quale gli stessi possono essere frutti e fornisce indicazioni applicative circa la modalità di fruizione dei medesimi"*.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Prof. Angelo LOSAVIO